IT

Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2012 — Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

(Causa T-326/12) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire»)

(2013/C 55/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun (Al Ghassaneya-Lattakia, Siria) e Al Toun Group (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- (1) GU C 311 del 13.10.2012.

Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Front Polisario/ Consiglio

(Causa T-512/12)

(2013/C 55/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-elhamra et du rio de oro (Front Polisario) (El Ayun) (rappresentante: C.-E. Hafiz, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, ogni atto di attuazione

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del proprio ricorso avverso i) la decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2), nonché ii) il regolamento d'esecuzione (UE) n. 812/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco (GU L 247, pag. 7).

Il ricorrente ritiene, quale rappresentante del popolo sahariano, di essere direttamente e individualmente riguardato da detti atti.

- Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del principio di motivazione, mentre invece la motivazione era particolarmente necessaria visto il contesto giuridico e, dall'altro, sulla violazione del diritto ad essere sentiti, dato che il Front Polisario non è stato consultato.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali tutelati dall'articolo 67 TFUE, dall'articolo 6 TUE e dai principi posti dalla giurisprudenza, calpestando il diritto all'autodeterminazione del popolo sahariano e incoraggiando la politica di annessione condotta dal Regno di Marocco, ad avviso del ricorrente potenza occupante. Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di coerenza previsto dall'articolo 7 TFUE, attraverso la violazione del principio di sovranità, nonché una violazione dei valori fondanti dell'Unione europea e dei principi alla base della sua azione esterna in contraddizione con gli articoli 2 TUE, 3, paragrafo 5, TUE, 21 TUE e 205 TFUE.
- Terzo motivo, vertente su una violazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea, e in particolare dell'accordo di associazione concluso tra l'Unione europea e il Regno di Marocco, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

- Quarto motivo, vertente sulla violazione di varie norme di diritto internazionale, tra cui il diritto all'autodeterminazione, l'effetto relativo dei Trattati e le disposizioni essenziali del diritto internazionale umanitario.
- Quinto motivo, vertente sull'illegittimità degli atti contestati, in quanto l'illiceità del comportamento dell'Unione europea in forza del diritto internazionale comporta l'illegittimità di tali atti.

Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-51/10, Bermejo Garde/CESE

(Causa T-529/12 P)

(2013/C 55/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 25 settembre 2012, causa F-51/10, nei limiti in cui (i) rigetta, in quanto irricevibili, le conclusioni volte all'annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09, (ii) non statuisce sulle conclusioni volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento danni e (iii) non statuisce sui motivi di fondo sollevati a sostegno delle prime conclusioni volte all'annullamento dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;
- di conseguenza,
 - accogliere le seconde e terze conclusioni della ricorrente in primo grado e, pertanto,
 - annullare tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;

- condannare il convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento del danno;
- accogliere le prime conclusioni del ricorrente in primo grado sulla base dei motivi attinenti al merito da lui sollevati e, pertanto, annullare l'avviso di posto vacante n. 43/09 del CESE in ragione di tali medesimi motivi;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- Primo motivo, vertente su una violazione della condizione del rispetto del procedimento precontenzioso preliminare e su una violazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, poiché il Tribunale della funzione pubblica rigetta, in quanto irricevibile, il capo delle conclusioni del ricorrente volto all'annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.
- 2) Secondo motivo, vertente su un diniego di giustizia, su una violazione del diritto fondamentale di accedere al giudice e su una violazione dell'obbligo di motivazione, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sul capo delle conclusioni del ricorrente volto al risarcimento del danno.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sui motivi di fondo sollevati in primo grado a sostegno del capo delle conclusioni del ricorrente volto all'annullamento dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.

Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-41/10, Bermejo Garde/CESE

(Causa T-530/12 P)

(2013/C 55/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)